

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Assunzioni obbligatorie: le istruzioni ministeriali per certificare l'esonero**

Gentile cliente, la informiamo che il Ministero, con **nota n. 2452 del 15.04.2016** ha fornito le **istruzioni per ottenere l'esonero dall'obbligo di assunzione per le lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille**. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68/99, infatti, i datori di lavoro con addetti impiegati in lavorazioni rischiose possono **autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione versando una somma pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità che non è stato occupato**. Con il **decreto interministeriale 10.03.2016**, invece, sono state stabilite le **modalità di versamento del contributo**. Tra i vari chiarimenti forniti dal Ministero in occasione della nota esplicativa evidenziamo che **in sede di prima applicazione l'autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 02.05.2016)**. In via del tutto generale, invece, il datore di lavoro potrà fruire dell'esonero entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo all'assunzione. Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei **cinque giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dall'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione**. Con la presente trattazione analizziamo le ipotesi in cui il datore di lavoro può richiedere ed ottenere l'esonero dall'assunzione obbligatoria.

### **Premessa**

Con **decreto interministeriale 10.03.2016** sono state attuate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.151/2015 in materia di **assunzioni obbligatorie**. In particolare, tale decreto è intervenuto a **regolamentare le ipotesi di assunzione dei disabili nell'ambito di lavorazioni particolarmente pericolose**. Con riferimento a tali attività (che presentano un tasso INAIL pari o

superiore al 60 per mille), il datore di lavoro può **autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione, versando** (con le modalità descritte dal decreto) **una somma parametrata ai giorni ed al numero dei lavoratori che il datore di lavoro, ordinariamente, sarebbe stato obbligato ad assumere.**

Il datore di lavoro sarà tenuto a **presentare l'autocertificazione in via telematica entro 60 giorni dall'insorgere dell'obbligo ad assumere, fatta eccezione per le ipotesi di prima applicazione,** rispetto alle quali viene **concessa la presentazione dell'esonero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.**

Con riferimento ai versamenti, questi dovranno essere effettuati **tramite bonifico bancario indicando, nella causale il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.** Rispetto alle scadenze, il primo versamento dovrà essere effettuato **5 giorni prima dalla comunicazione dell'esonero,** mentre per i versamenti successivi al primo il datore di lavoro dovrà procedere al pagamento entro e non oltre il **giorno 10 del mese successivo al trimestre scaduto** (il cui contributo è già stato versato).

Si segnala inoltre che, a prescindere dalle disposizioni della contrattazione collettiva il contributo dovrà essere versato su **22 giorni lavorativi al mese.**

### **Quando sono obbligato ad assumere?**

Le disposizioni cardine della disciplina delle assunzioni obbligatorie sono contenute della **legge n.68/1999,** la quale **obbliga tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano non meno di 15 dipendenti ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle categorie protette** (c.d. quota d'obbligo), **variabile** in funzione del **numero di lavoratori già occupati** (c.d. forza lavoro). La **quota obbligatoria è pari a:**

<b>IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO</b>	
<b>Forza lavoro</b>	<b>Quota d'obbligo</b>
Forza lavoro compresa <b>tra 15 e 35 soggetti</b>	<b>1 soggetto</b>
Forza lavoro compresa <b>tra 36 e 50 soggetti</b>	<b>2 soggetti</b>
Forza lavoro <b>superiore a 50 soggetti</b>	<b>7% dei lavoratori occupati</b>

Si segnala che:

→ **fino al prossimo 01.01.2017** viene previsto che, per i **datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti,** l'obbligo di assunzione scatta **solo in caso di nuove assunzioni;**

→ a partire dalla predetta data, per effetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 151/2015, **viene previsto che l'obbligo di assunzione scatta con il raggiungimento del quindicesimo dipendente.**

Si segnala che con il D.Lgs. n. 151/2015 viene prevista una **nuova ipotesi di esclusione**, che consiste **nell'assunzione di lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro** (anche non assunti tramite collocamento obbligatorio). Tali lavoratori, **oltre a non essere conteggiati** ai fini della soglia rilevante per l'obbligo, **vengono computati nella quota di riserva**. Quindi, **oltre a non rilevare per l'insorgenza dell'obbligo, costituiscono adempimento all'obbligo stesso.**

### **Chi può accedere all'esonero?**

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 68/99, *"i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato"*.

Per accedere all'esonero, quindi, è necessario che:

- il datore di lavoro **occupi addetti impegnati** in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso INAIL **pari o superiore al 60 per mille**;
- il datore di lavoro **presenti l'esonero in via telematica**;
- il datore di lavoro **versi un contributo per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore non occupato**.

### **Come si accede?**

Secondo quanto chiarito dal Ministero, l'autocertificazione consiste in una **dichiarazione del legale rappresentante che, in sede di prima applicazione dovrà essere presentata telematicamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto**. Nell'autocertificazione, dovrà essere indicata la data a partire dalla quale il datore di lavoro intende fruire dell'esonero.

#### **OSSERVA**

Si segnala che **nelle more dell'attivazione della procedura telematica il datore di lavoro potrà indicare nel prospetto informativo la data dalla quale ha inteso avvalersi dall'esonero**. Tale data, non potrà essere antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 né successiva al 31.12.2015. Si possono verificare, pertanto, le seguenti ipotesi:

- per coloro per i quali **l'obbligo è insorto all'entrata in vigore del decreto legislativo n.151 del 2015** (cioè il 24 settembre 2015), la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il **23 novembre 2015**;
- per coloro per i quali **l'obbligo è insorto dopo il 24 settembre 2015**, la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il **60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo** (Es. obbligo insorto il 15 ottobre 2015, data entro cui avvalersi dell'esonero: 14 dicembre 2015).

Si segnala che l'esonero autocertificato è **compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione** (concesso, dietro pagamento di un contributo, sulla base delle particolari condizioni aziendali in cui opera il datore di lavoro) a condizione che **gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60%** della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357 del 2000.

#### **OSSERVA**

Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non possono usufruire dell'esonero autocertificato.

Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere **effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del Trimestre in cui è presentata l'autocertificazione**. Il datore di lavoro può continuare a fruire dell'esonero per il trimestre successivo continuando a versare la somma dovuta. Nel caso in cui vi siano variazioni, invece, **lo stesso è tenuto a comunicarle entro 60 giorni** per ottenere la **modifica immediata** del contributo, oppure comunicarle al termine del trimestre con effetti compensativi sul **versamento successivo**.

#### **Qual è la misura del contributo?**

A prescindere dal CCNL applicabile, il decreto stabilisce che il contributo, **fissato in 30,64 euro per ogni giorno lavorativo va applicato per 22 giorni lavorativi al mese ed è quindi pari a 2.022,24 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero**.

#### **Quali sono i termini di pagamento?**

Il primo versamento, secondo quanto stabilito dal decreto, **dovrà essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data di**

**presentazione dell'autocertificazione al termine del trimestre.** I versamenti successivi al primo, invece, dovranno essere effettuati con cadenza trimestrale **entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l'intero trimestre in cui vengono versati.**

Il versamento va effettuato **tramite bonifico bancario ordinario intestato al Ministero del lavoro utilizzando il codice IBAN comunicato attraverso il portale istituzionale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)** (con indicazione in causale del codice fiscale e della denominazione del datore di lavoro).

In sede di prima applicazione, come detto, **l'esonero va comunicato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto: il correlato versamento dovrà essere effettuato con riferimento all'intero periodo per cui si è beneficiato dell'esonero.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**